



# E...STATE A CASA!!

*Perché gli obblighi estivi dei docenti sono limitati alle attività programmate.*

*Laura Razzano*

Sembra incredibile ma alcuni colleghi sono ancora convinti di dover passare parte dell'estate a scuola a svolgere le più svariate attività, dal riordino alla semplice presenza, in mancanza degli alunni.

E d'obbligo una delucidazione che ci chiarisca le diverse tipologie di orario della scuola, perché solo così diventa estremamente semplice individuare il dirigente scolastico che prova a farci lavorare gratis.

- **Orario del servizio scolastico:** è il tempo di funzionamento del servizio scolastico, l'apertura della scuola con le sue articolazioni. Impossibile per un docente ritenere che, se la scuola è aperta, sia tenuto ad essere presente!
- **Orario di lezione:** è l'orario che comprende le attività curriculari degli alunni e termina con la fine delle lezioni. Le lezioni terminano secondo i vari calendari regionali, in quel momento termina l'obbligo dell'orario di cattedra.
- **Orario di lavoro dei docenti:** è la durata del lavoro del singolo insegnante che si differenzia in due tipi di attività: ore di insegnamento (differenti a seconda dell'ordine di scuola a cui si appartiene) e ore di attività funzionali alla prestazione d'insegnamento previste dal piano annuale delle attività.

Non bisogna dimenticare che il diritto del dirigente scolastico inizia dove finisce quello dell'insegnante: nessun dirigente può, con una circolare interna a maggio o giugno, diramare un ordine di servizio che obblighi i docenti a svolgere compiti e mansioni improprie, in orari arbitrari che non discendono da alcun contratto, ma semplicemente dalla favola "Comunque siete tutti in servizio". Per variare il piano annuale deliberato a settembre il dirigente scolastico dovrà sempre passare dal collegio dei docenti mettendo in votazione la variazione attraverso una delibera.

**Le deliberazioni** sono atti amministrativi caratterizzati dal fatto di essere **adottate da organi collegiali** con un procedimento ben preciso; tutti i collegi dovrebbero avere un loro regolamento

ma, in sua assenza, l'antica circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 ne propone uno (regolamento tipo) nelle more dell'adozione del regolamento interno. E' importante disciplinare i lavori collegiali, si eviterebbero riunioni fiume, interventi logorroici ed impegni straordinari gratuiti.

Per riunire il collegio dei docenti o il consiglio di classe (interclasse, intersezione) ad esempio occorre che la convocazione abbia un congruo preavviso (5 giorni) e che la seduta sia verbalizzata.

L'approvazione di una delibera prevede che vi sia una **discussione**, non il monologo dirigenziale, dopo che il segretario, con l'appello, accerti la presenza del numero legale e quando il dirigente dichiara aperta la discussione. Le modalità per la presentazione e la discussione sono stabilite dal regolamento. Solo quando sia conclusa la discussione, si procede alla votazione che è il solo strumento che possa produrre obblighi ai docenti, seppur limitati agli obblighi orari e temporali ben stabiliti dal contratto.

La **votazione** (può essere in forma palese o in forma segreta) a cui segue lo scrutinio. La proposta risulta approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (metà +1 dei voti) altrimenti si intende respinta.

**La verbalizzazione** è un atto pubblico e fa fede sino a querela di falso. E' redatta dal segretario e deve indicare il nome del presidente, il numero dei presenti, i punti di discussione, il numero dei voti a favore e contro e la modalità della votazione. Il verbale deve essere compilato contestualmente alle dichiarazioni anche se, poiché la stesura definitiva del testo richiede un certo tempo, è consentita la redazione definitiva dopo la chiusura della seduta. Per evitare "incomprensioni" è bene consegnare al verbalizzante la propria dichiarazione in forma scritta, soprattutto quando si trattino argomenti importanti. **La pubblicazione**, salvo che per argomenti secretati legati alle persone, avviene quando la delibera viene affissa all'albo, non dovrebbe essere segreta e neppure essere rinchiusa in presidenza.

Per presentare una delibera il collegio dei docenti e il singolo docente devono inserire:

- un preambolo contenente il ragionamento logico (motivazione) sui presupposti di fatto e di diritto che giustificano la delibera;
- la data, elemento rilevante sia ai fini del controllo che dell'efficacia;
- l'oggetto, per esempio variazione del piano annuale di attività, programmazione delle attività del collegio dei docenti o del consiglio di classe etc);
- la firma o le firme dei proponenti.

Se l'argomento è all'ordine del giorno è possibile votare la delibera al momento della riunione, se non lo è, con largo anticipo, si consiglia di presentare la richiesta di inserimento all'o.d.g al dirigente scolastico. Non è infatti consentito deliberare nulla che non sia all'o.d.g. a meno che non si sia tutti presenti e tutti favorevoli.

Da queste informazioni si evince che il collegio potrebbe deliberare e decidere sulle proprie attività in piena autonomia, senza sottostare a diktat di nessun dirigente.

IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 PARLA CHIARO:

*“Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisporre, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.” (ART 28, comma 4)*

E’ compito anche delle nostre RSU neolette verificare che il Piano deliberato non sia in contrasto con le norme cogenti del contratto di lavoro. Esiste anche una responsabilità personale, quando si vota è bene ricordare che non è possibile deliberare tutto e di più e poi lamentarsi dicendo di essere stati “obbligati”. E’ vero che il POF può contenere una serie di commissioni, articolazioni, impegni che esulano dal contratto e dagli obblighi, in questo caso è bene, nei lavori preparatori, verificare la disponibilità dei colleghi a svolgere quei compiti previo pagamento. E’ controproducente deliberare che esistano i coordinatori di classe, di plesso o di materia, non previsti da alcuna norma, oberati da mille impegni extra, senza che sia stabilito chi svolge quel compito, quando lo svolge e quanto sarà pagato.

Ogni attività aggiuntiva è facoltativa e viene svolta solo su espressa disponibilità del singolo docente che si esprimerà, con la propria disponibilità o indisponibilità, a svolgere questi impegni aggiuntivi retribuiti con il compenso previsto in contrattazione di scuola.

Il Codice Civile, applicato alla scuola per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro, disciplina i diritti e doveri in un dipendente, cioè tutto quello che occorre conoscere e come e quando giovare di un diritto spettante dal contratto lavorativo.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. **(C.C. Art. 2103. Mansioni del lavoratore)** Se non siamo bidelli, bibliotecari o impiegati dobbiamo rifiutare il lavoro estivo o la semplice presenza in servizio, se gli alunni non ci sono è evidente che non possiamo insegnare, il motivo per cui ci hanno assunti. Se il collegio dei docenti non ha programmato attività è altrettanto evidente che nessuna norma costringe il docente alla mera presenza a scuola. Del resto chi potrebbe deliberare attività funzionali nei periodi di interruzione delle attività sapendo di non essere affatto obbligato a farlo?

Nel periodo estivo, (e di interruzione dell’attività didattica) l’orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione ad attività funzionali programmate dal Collegio nel piano di attività: i docenti non hanno altri obblighi e i dirigenti non possono imporli perché, nella votazione, il loro voto vale, tranne che in caso di parità, uno, come per tutti i membri.

L’art 29 del CCNL disciplina le sole attività obbligatorie per i Docenti nei periodi di interruzione delle attività didattiche che sono:

la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, (max 40 ore annue);

la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione che vengono programmate secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Pretendete che il collegio fissi i criteri per i consigli straordinari che vengono utilizzati, spesso impropriamente, per deliberare questioni che nulla hanno di urgente. Ricordate inoltre che i docenti con un numero di classi superiore a sei o divisi su più scuole non possono superare l'impegno orario deliberato (max 40 ore) e che, per tutti, il massimo è di 40 ore.

Il tetto delle 40 ore è il massimo da deliberare, ma nulla vieta al collegio di proporre ed approvare un piano delle attività che preveda una soglia minima di ore, proporzionale alla soglia di povertà dei nostri stipendi!

L'obbligo di frequenza a qualsivoglia corso di formazione o aggiornamento sussiste solo nel caso in cui il collegio docenti lo abbia inserito tra le ore obbligatorie.

Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, è un impegno obbligatorio, non si quantifica, riguarda ogni docente e termina con l'espletamento del compito.

Nelle scuole superiori la nuova moda di quest'anno, in alcune regioni o solo in alcune scuole, è quella di voler terminare i corsi di recupero entro il 31 agosto. Il Regolamento sulla valutazione consente invece di compiere le valutazioni e gli scrutini anche nei primi giorni di settembre (art.46), spetta ai docenti decidere e votare sulla loro organizzazione.

Se vi capita di dover richiedere un permesso ex Art 15, durante le attività programmate si tratta di un vostro sacrosanto diritto che può essere fruito per tutto l'anno scolastico. Dovete essere assunti in ruolo e non aver esaurito i giorni in precedenza, contando dal 1 settembre scorso. Presentando domanda, avrete diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, potrete anche fruire di sei giorni di ferie, purché non si tratti del giorno degli scrutini. La concessione del permesso non dipende da un atto discrezionale del dirigente, è un vero e proprio diritto soggettivo perfetto e l'unico vostro obbligo è documentare il vostro impegno di qualunque genere esso sia.

Se qualche dirigente avesse la malaugurata idea di interrompere le vostre ferie le ferie o di sospenderle adducendo motivi di servizio, avrete diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Avrete, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Una volta concluse le attività funzionali è necessario che tutti gli atti burocratici siano predisposti alla perfezione, controllate firme e registri.

Se nessuna attività aggiuntiva è programmata i vostri impegni si concludono con l'ultima riunione calendarizzata, il collegio dei docenti, di solito sadicamente inserito (e masochisticamente deliberato) nell'ultimo giorno del mese di giugno.

Ricordate che gli insegnanti non sono reperibili, né possono esserlo per contratto, perché non percepiscono l'**indennità di reperibilità**, un'indennità che va corrisposta, in aggiunta al normale stipendio, a quei lavoratori a disposizione della direzione aziendale (ore di reperibilità).

Questi sono gli obblighi, volontariato e disponibilità personale dipendono dai singoli, il rispetto delle norme è un dovere di tutti, anche dei dirigenti scolastici.